



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5835/2017 promossa da:

COMUNE DI CASTELLANZA (C.F. 00252280128), in persona del Sindaco, con il patrocinio
dell'avv. GALLI MARIA ELISABETTA

ATTORE APPELLANTE

contro

ABBIATI & COMPANY S.a.s. di Abbiati Alessandro & C. (C.F. 03764490961), in persona del
socio accomandatario, con il patrocinio dell'avv. LIVRETTI DAVIDE

CONVENUTA APPELLATA

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della impugnata sentenza n.
276/2017 del Giudice di Pace di Busto Arsizio pubblicata con deposito in
Cancelleria in data 28.03.2017, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito: respingere il ricorso proposto da Abbiati & Company sas di
Abbiati Alessandro & C. confermando il verbale di contestazione di
violazione n. 396C/2016 prot. N. 3670/2016 del 15.09.2016 della Polizia Locale
di Castellanza.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio.



Per parte appellata:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio esperito ogni opportuno accertamento e previa ogni necessaria pronunzia, *contrariis reiectis*:

In via preliminare:

- Accertare l'irritualità dell'atto di citazione in appello notificato dalla controparte, dichiarare che il presente giudizio essere svolto secondo il rito del lavoro di cui agli artt. 433 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare improcedibile l'appello.

Nel merito:

- confermare la sentenza 276/2017 del G.d.P. di Busto Arsizio, per i motivi *ut supra* indicati, dedotti e specificati;

- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, mantenere le sanzioni nel minimo edittale.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (oltre IVA, CPA e spese generali).



Motivi della decisione

Il Comune di Castellanza ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio n. 276/2017 emessa in data 28.3.2017, con la quale veniva accolto il ricorso della società Abbiati & Company S.a.s. di Abbiati Alessandro & C., volto ad ottenere l'annullamento del verbale di contravvenzione recante irrogazione della sanzione pecuniaria di € 422,00 per la violazione dell'art. 55 del Regolamento di attuazione del codice della strada da parte della ricorrente.

In particolare il verbale, oggetto di opposizione ex art. 204 bis Codice della strada e 7, d.lg. n. 150/2011, contestava alla predetta società che il cartellone pubblicitario, meglio descritto nell'atto, ometteva di riportare sulla targhetta identificativa i dati essenziali previsti dall'art. 55 del citato Regolamento e, più specificamente, riportava una data di scadenza dell'autorizzazione n. 29/2006 ormai trascorsa (quella del 13.2.2012) anziché quella aggiornata (del 13.2.2018).

A motivo del ricorso in opposizione la ricorrente deduceva l'insussistenza della violazione contestata, essendo sanzionata unicamente, ai sensi dell'art. 23 Codice della strada, l'esposizione di cartelli pubblicitari senza la prescritta autorizzazione ovvero privi della prescritta targhetta di identificazione, mentre nel caso di specie entrambi i requisiti menzionati erano soddisfatti dalla ricorrente. Inoltre, l'omesso aggiornamento della targhetta con i dati relativi alla nuova scadenza non era sanzionato da alcuna previsione normativa, configurando una mera irregolarità priva di rilevanza.

Il Giudice di pace adito, con la sentenza appellata, accoglieva il ricorso rilevando che, sanzionando l'omesso aggiornamento della targhetta, il Comune avrebbe preteso dal soggetto autorizzato all'affissione pubblicitaria l'indicazione di dati già in possesso della stessa Amministrazione comunale, risultando tale comportamento illegittimo alla stregua della legislazione vigente.

Il Comune appellante deduce, a con l'atto di appello, l'erroneità della sentenza in quanto avrebbe deciso sulla base di argomentazioni frutto di rilievo d'ufficio e non prospettate dalla ricorrente nel proprio atto di opposizione, in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. e del principio del contraddittorio di cui all'art. 101, 2° comma, c.p.c. e, inoltre, avrebbe violato la chiara disposizione normativa che sanziona l'omissione dell'aggiornamento della targhetta.

Il Comune conclude pertanto chiedendo la riforma della sentenza appellata e il rigetto dell'opposizione.

La società appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto introdotto con atto di citazione anziché, come sarebbe stato necessaria data l'applicabilità del rito del lavoro alla presente controversia, con ricorso.

Nel merito, contesta la fondatezza dell'appello e chiede la conferma della sentenza appellata.

Preliminarmente, va esclusa l'eccepita inammissibilità dell'appello in quanto erroneamente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso.

Infatti, in tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro (tra le quali quelle in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ex art. 7, d.lg., n. 150/2011), l'art. 434, comma 2, c.p.c., nel fissare il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui l'appellante irrualmente adotti la forma della citazione, a condizione che tale atto sia depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel suddetto termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (ad esempio, Cass. civ. Sez. III, 01-02-2001, n. 1396).

Nel caso di specie, la sentenza non è stata notificata (il fatto, asserito dall'appellante, è rimasto incontestato e non necessita, dunque, di prova ex art. 115, 2° comma, c.p.c.), decorrendo dalla sua pubblicazione il termine lungo per appellare di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Poiché l'atto di citazione notificato risulta depositato nella Cancelleria di questo giudice d'appello in data 28.9.2017, considerando la sospensione dei termini feriali, non rientrando la presente tra le cause per le quali la sospensione non opera, l'appello deve ritenersi comunque



tempestivo, mentre l'irritualità della forma adottata deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Merita solo di essere soggiunto che nessun rilievo, ai fini del decorso del termine breve per l'appello, assume la lettura in udienza del dispositivo, avvenuta in data 27.3.2017 (Cass., Sez. Lav., *Sentenza n. 11630 del 22/06/2004*).

Venendo al merito dell'appello, appaiono assorbenti le seguenti argomentazioni.

L'art. 23 d.lg. n. 285/1992, Nuovo codice della strada, prevede, ai commi 11 e 12, che "chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni" e che "chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila".

La norma regolamentare cui la disposizione appena sopra riportata fa riferimento, è quella dell'art. 55 del d.p.r. n. 495/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in tema di targhette di identificazione, che di seguito si riporta: "1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati".

Tutte le disposizioni di cui all'art. 55 riportato sono oggetto della previsione sanzionatoria di cui all'art. 23, comma 12, citato, il quale commina la sanzione in relazione alla violazione delle "disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento".

Nessun dubbio, pertanto, che l'omesso aggiornamento della targhetta, cui occorre procedere ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, integri una violazione del regolamento sanzionata dall'art. 23, comma 12.

Non si vede pertanto in che modo poter individuare nell'omissione dell'adempimento in parola una "irregolarità" priva di rilevanza, se non disattendendo manifestamente il chiaro dettato normativo.

Del tutto inconferente è il richiamo, contenuto nella sentenza del Giudice di Pace, al divieto, per la Pubblica amministrazione, di chiedere al cittadino informazioni di cui è già in possesso.

Ed infatti, tale divieto è destinato ad operare in un ambito del tutto specifico che nulla ha a che vedere con la fattispecie esaminata e, cioè, quello procedimentale, in cui il privato chiede all'Amministrazione l'emissione di un atto/provvedimento a sé favorevole sulla base di presupposti il cui possesso l'Amministrazione può ricavare da atti e informazioni già in suo possesso, allo scopo di non gravare il privato di oneri e incumbenti sproporzionati e ingiustificati, in un contesto di rapporti ispirati a correttezza e collaborazione.

Al contrario, nel caso di specie, si verte in tema di previsione di obblighi normativi di condotta posti a carico del privato al di fuori di qualsiasi contesto procedimentale, non ravvisandosi alcuna ragione per disapplicare, come ha fatto in sostanza e illegittimamente il giudice di primo grado, la chiara disposizione di legge, istitutiva della sanzione applicata.

Non solo. Come condivisibilmente ha rilevato il Comune appellante, la previsione regolamentare che impone l'esposizione di una targhetta identificativa munita di tutti i dati essenziali dell'autorizzazione e sempre aggiornata, è finalizzata, oltre che alla facilitazione delle operazioni di controllo sulla regolarità delle affissioni pubblicitarie, anche ad assicurare la trasparenza e la controllabilità di tale regolarità anche da parte della collettività, facilitando l'individuazione di affissioni abusive.

La norma, come formulata, prescinde così dall'esistenza e dall'efficacia dell'autorizzazione e sanziona l'irregolarità della targhetta in quanto tale, secondo una tecnica normativa del tutto legittima ed esente da qualsiasi possibile censura.



Non si ravvisano ragioni per la riduzione della sanzione irrogata. Come attestato dalla stessa odierna appellata, la violazione della disposizione sopra richiamate non è isolata ma plurima, segno ciò di grave disattenzione rispetto all'osservanza delle disposizioni vigenti nel settore, le quali non possono non essere note ad un operatore professionale dello stesso come l'appellata medesima.

Per queste ragioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con conseguente rigetto integrale dell'opposizione.

L'esistenza di precedenti di primo grado favorevoli all'odierna appellata non vale a giustificare la compensazione delle spese, attesa la manifesta erroneità degli stessi, sicchè tali spese vanno poste a carico dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento dell'appello, riformata la sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da Abbiati & Company S.a.s. di Abbiati Alessandro & C., confermando il verbale impugnato;

condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che così si liquidano:

per il primo grado € 330,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;

per il secondo grado € 630,00 per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).

Busto Arsizio, 15 marzo 2018

Il Giudice
dott. Nicola Cosentino

